

COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

AREA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Il presente Atto viene pubblicato
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune
in data odierna per gg. 30 consecutivi à sens
di legge. 92-12-01
Spotorno, li 92-12-01 L. MESSO COMUNALE

COMUNE DI SPOTORNO
Il messo notificatore
SCIANDRA PIETRO

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

IL CAPO AREA
F.to: Geom. Fabio VENZANO



IL CONSULENTE
F.to: Dott. Paolo Falco

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Riferimenti Normativi
- Art. 3 Campo di applicazione
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Forme di gestione
- Art. 6 Definizioni
- Art. 7 Classificazione dei rifiuti

CAPO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 8 Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
- Art. 9 Norme di esclusione
- Art. 10 Soglie quantitative per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali assimilabili
- Art. 11 Criteri specifici di assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da insediamenti industriali
- Art. 12 Criteri specifici di assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole
- Art. 13 Assimilazione dei rifiuti ospedalieri agli urbani
- Art. 14 Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e tassazione delle relative superfici di formazione
- Art. 15 Requisiti per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti prodotti da singole attività - accertamento

CAPO III PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

- Art. 16 Principi generali
- Art. 17 Attività di competenza dei Comune
- Art. 16 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani
- Art. 17 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche tossici e nocivi
- Art. 18 Divieti ed obblighi
- Art. 19 Ordinanze contingibili e urgenti

CAPO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

- Art. 20 Definizione
- Art. 21 Area di espletamento del pubblico servizio
- Art. 22 Competenze del Comune
- Art. 23 Collocazione dei contenitori e messa a punto delle piazzole
- Art. 24 Conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati
- Art. 25 Raccolta - Attivazione del servizio
- Art. 26 Trasporto
- Art. 27 Trattamento - Smaltimento finale
- Art. 28 Incentivazione del recupero di materiali ed energia

CAPO V
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 29 Definizione
- Art. 30 Criteri per la raccolta, spazzamento e trattamento
- Art. 31 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
- Art. 32 Cestini portarifiuti
- Art. 33 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- Art. 34 Pulizia dei terreni ad uso agricolo
- Art. 35 Pulizia dei mercati
- Art. 36 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.
- Art. 37 Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione di manifesti
- Art. 38 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
- Art. 39 Espurgo dei pozzetti stradali
- Art. 40 Asporto degli scarichi abusivi
- Art. 41 Disposizioni diverse
- Art. 42 Altri servizi di pulizia

CAPO VI
**DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI
ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

- Art. 45 Ambito di applicazione delle disposizioni
- Art. 46 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio
- Art. 47 Rifiuti per i quali siano state istituite forme di raccolta differenziata
- Art. 46 Rifiuti urbani pericolosi e contenitori di fitofarmaci

CAPO VII
CONTROLLI E SANZIONI - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

- Art. 52 Controlli
- Art. 53 Sanzioni
- Art. 54 Disposizioni finali
- Art. 55 Validità del Regolamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nel territorio comunale, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati agli Artt. 2, 3, 4, 23 e 24 del D.Lgs. 22/97

Articolo 2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi :

- dell'articolo 21 del DECRETO LEGISLATIVO N. 22 del 5 febbraio 1997

e in conformità:

- agli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della L.N. 441 del 29 ottobre 1987;(finanziamenti per adeguamenti)
- agli articoli 7, 9 e 9 quinquies della LEGGE N. 475 del 9 novembre 1988;
- al D.M.A. del 26 gennaio 1990;
- ✕ - alla L. 142 del 8 giugno 1990;✕
- al D.M.A. del 29 maggio 1991;
- al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15 novembre 1993;
- all'articolo N. 39 della LEGGE N. 146 del 22 febbraio 1994.

Articolo 3

CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei Rifiuti viene effettuata dal Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- e) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- f) promovendo sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i Rifiuti separati in "flussi distinti" a seconda delle categorie merceologiche

(carta, vetro, plastica, organico, metalli ecc) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.

Il presente Regolamento assume il "Conferimento differenziato" e la "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente. La sperimentazione e la gestione delle forme organizzative tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché alla loro separazione in "flussi distinti" potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato.

Il presente Regolamento disciplina l'attività di gestione dei rifiuti:

- all'interno delle aree definite nei successivi articoli con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati, dei rifiuti urbani esterni e servizi accessori;
- in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio;

Più precisamente riguarda tutti i Rifiuti prodotti sul territorio Comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della Raccolta e Smaltimento:

- Rifiuti Urbani,
- Rifiuti Urbani Pericolosi,
- Rifiuti Urbani Ingombranti,
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani,
- Rifiuti Urbani Esterni.

L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 68 del DL 15.11.93. N. 507.

Articolo 4.

ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla LEGGE n° 615 del 13 luglio 1976 e dal D.P.R. n 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione);
- b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 1964);
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne di animali e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- e) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n° 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo n° 33 del Decreto Legislativo n° 22/97;
- f) alle acque di scarico (disciplinate dal D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- g) ai materiali esplosivi in disuso;
- h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

- i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- j) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- k) alle attività di recupero di cui all'allegato C al Decreto Legislativo n. 22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Sono inoltre esclusi da questo Regolamento, in quanto non direttamente coinvolti nella gestione da parte del Comune, i seguenti tipi di Rifiuti:

- Rifiuti Speciali non assimilati e Speciali Pericolosi (il cui smaltimento è a carico dei Produttori) per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione degli stessi.
- Scarichi industriali, Emissioni gassose, Polveri, Calore, Radiazioni per i quali valgono le disposizioni a livello Europeo, Nazionale, Regionale, Provinciale

Articolo 5

FORME DI GESTIONE.

I Servizi di cui al presente Regolamento sono affidati dal Comune secondo le forme previste dalla legge 8 Giugno 1990, n. 142 alla Società a responsabilità limitata S.T.A.R.

Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e S.T.A.R, sono regolati dall'apposito capitolato. Il soggetto operante verrà d'ora innanzi menzionato come "Ente Gestore".

Articolo 6

DEFINIZIONI

Ai sensi del D.Lgs 22/97 si adottano le seguenti definizioni:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

- j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97 ;
- k) deposito temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni fissate dall'art. 6, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 22/97:

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

1. Detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.
2. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
3. Isola Ecologica: Zona non recintata e non presidiata dotata dei Contenitori per il conferimento dei Rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli Ingombranti. L'Ente Gestore opererà in modo che i tipi di contenitori (vetro, carta ecc.) mancanti in un'isola ecologica siano rintracciabili nelle Piazzole immediatamente vicine.
4. Contenitore: manufatto di varia tipologia dedicato al conferimento dei rifiuti. Le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di "Contenitori" intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore, eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, ecc.
5. Imballaggio: prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
6. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
7. Imballaggio secondario o multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.;
8. Imballaggio terziario o per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto;
9. Piattaforma Ecologica: Zona recintata e presidiata, eventualmente mobile, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti: vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi di rifiuti urbani ingombranti), RUP (diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi)

10. Raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti, Urbani e Speciali Assimilati, a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente gestore in accordo con l'Ufficio Comunale competente.
11. Raccolta su chiamata: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti: beni durevoli dismessi e/od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il conferimento ai contenitori stradali, concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente Gestore.
12. Spazzamento: operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni così come definiti al successivo articolo.
13. Trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).
14. Valorizzazione: Ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti: Pressatura in balle, Pellettizzazione ecc.

Articolo 7

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

Le definizioni che seguono sono ricavate dalla corrente letteratura e normativa specializzata sull'argomento e sono qui riportate per fare in modo che l'accezione dei termini sia la stessa per chi ha scritto e chi leggerà questo documento.

I flussi distinti di rifiuti previsti nel "Sistema Integrato" di cui all'art. 3 sono costituiti da:

1. Rifiuti misti: insieme di rifiuti, magari singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) in quanto per entrambi è obbligatoria la separazione dai rimanenti rifiuti e la loro raccolta differenziata.
2. Rifiuti omogenei: Vetro, carta, plastica, lattine, organico ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio come materie prime in Vetriere, Cartiere ecc.
3. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono inviati alle specifiche piattaforme di trattamento in cui avviene sia il recupero (metalli ecc.) sia l'innocuizzazione dei RUP. La raccolta differenziata dei RUP è obbligatoria.
4. Rifiuti Urbani Ingombranti: sono inviati alle piattaforme di demolizione in cui si opera dapprima la separazione dei rifiuti tossici (acidi, solventi ecc.), pericolosi (gas freon, oli ecc.) e successivamente il recupero e/o riciclaggio dei materiali risultanti dalla demolizione ed infine smaltimento in discarica di ciò che rimane. La raccolta differenziata dei RUI è obbligatoria.

I rifiuti sono classificati in base alla loro provenienza e cioè "Rifiuti Urbani" sono tutti quelli visti sopra, provenienti da utenze domestiche, mentre "Rifiuti Assimilati agli Urbani" sono i rifiuti provenienti da attività produttive, commerciali, servizi, attività agricole che soddisfano i criteri di assimilazione definiti nel Titolo 2 ed infine i "Rifiuti Speciali non Assimilati" sono i rifiuti provenienti dalle stesse attività che non soddisfano i criteri di assimilazione definiti nel Titolo 2.

Con "Speciali" si identificano i rifiuti derivanti da attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, terziarie che o per *quantità* o per *qualità* non rientrano nelle categorie di cui al successivo Art. 8

Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali;
- d) i rifiuti da attività commerciali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;
- f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
- g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie: rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria, fatta salva la parte di rifiuti dichiarati Assimilati agli Urbani" (vedi Art. 13);
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico o privato, compresi i natanti, a qualsiasi titolo.

Per quanto concerne i Rifiuti Speciali la Raccolta e lo Smaltimento sono a carico del "Produttore" che stipulerà contratti con ditte specializzate. Il Comune, attraverso il suo Ufficio competente, controllerà che tale smaltimento avvenga in modo corretto. Il Comune può altresì istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di rifiuti speciali non assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti attività:

- autosmaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 ai sensi del D.Lgs 22/97, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.
- In particolare il titolare di concessione o autorizzazione all'esecuzione di opere dovrà trasmettere ai rispettivi uffici comunali competenti copia delle ricevute rilasciate da discariche autorizzate per lo smaltimento di detriti provenienti dalle opere stesse.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo n° 7 del Decreto Legislativo n° 22/97 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti vengono così classificati:

IN BASE ALLA PROVENIENZA:

URBANI

DOMESTICI: sono costituiti dai Rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

ORDINARI:

ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

VERDE: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri;
UMIDO: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, suddivisi in:

RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
PLASTICA frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi;
VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
LATTINE frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
BARATTOLI frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata;
ALTRE FRAZIONI RICICLABILI passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;

NON RECUPERABILI tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento a valle;

INGOMBRANTI (RUI = Rifiuti Urbani Ingombranti): sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

ESTERNI: sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;

ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilati agli Urbani): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo Art. 8;

CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI e ASSIMILATI;

SPECIALI (RS = RIFIUTI SPECIALI): sono rifiuti speciali.

- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al Decreto Legislativo n° 22/97.

CAPO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 8

CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.

Premesso che ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. d) del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato dal Dlgs 8 novembre 1997, n. 389 è compito dello Stato definire i criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lett. b), costituiti da rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, e che ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. g) del decreto è compito dei Comuni disciplinare con appositi regolamenti l'assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 2, lett. d), fatte salve le disposizioni normative specifiche che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti (ai sensi dell'articolo 43, comma 2, è vietato immettere imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, mentre per gli imballaggi secondari, non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, è consentito il conferimento al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove questa sia attivata), le disposizioni dei successivi articoli disciplinano i criteri e le modalità di assimilazione dei rifiuti classificati come speciali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 22/97, che secondo quanto previsto dal punto 1.1 della Deliberazione Interministeriale, così come modificata in data 13.12.1984 e successive disposizioni integrative, possono essere assimilati ai rifiuti urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari comunali ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione, alle relative superfici di formazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

I rifiuti soddisfacenti i criteri di limitazione in *quantità* e *qualità* definiti nel presente regolamento, rientrano come servizio di raccolta e smaltimento nell'organizzazione prevista per la gestione dei Rifiuti provenienti da utenze domestiche e classificati come "Rifiuti Urbani".

Le limitazioni che stabiliscono "quantità" e "qualità" con le quali viene stabilita l'assimilazione dei rifiuti speciali sono le seguenti:

Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da:

- a) attività di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a), d), e), f), g), h), ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie individuati ai sensi dell'articolo 45, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 22/97;
- b) uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi e di servizi, con esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) derivanti da lavorazioni industriali.

Criteri quantitativi

Fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, deve tenere conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 21 comma 2 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22;
- della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'articolo 23 del citato decreto;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.

Il "Produttore" di rifiuti "Assimilati agli Urbani" che rispettano tali criteri non dovrà più provvedere al loro smaltimento bensì, con regime tariffario della categoria di appartenenza, dovrà usufruire del Servizio di raccolta e smaltimento espletato dall'Ente Gestore. In alcuni casi possono convivere le due situazioni: una parte di rifiuti (gli "assimilati agli urbani") raccolta e smaltita dall'Ente Gestore ed una parte (i "Rifiuti Speciali non assimilati") smaltita a carico del Produttore sotto il controllo del Comune.

Il Comune si riserva la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla prossima determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in ottemperanza al D.Lgs 22/97, Art. 18 comma d);

Articolo 9

NORME DI ESCLUSIONE.

Sono esclusi dall'assimilazione i Rifiuti Speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre, naturalmente, ai rifiuti classificati tossici o nocivi o comunque pericolosi.

Sono esclusi dall'assimilazione i Rifiuti Speciali provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i Rifiuti Urbani, ma in peso o volume tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento dell'Ente Gestore.

Non possono infine essere assimilati agli urbani quei Rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il Servizio:

- a) materiali non aventi consistenza solida
- b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati
- c) materiali fortemente maleodoranti
- d) materiali eccessivamente polverulenti

Ulteriori norme di esclusione, così come la modifica di quelle elencate, possono essere definite dall'Ente gestore, previa consultazione con l'Assessorato competente

Articolo 10

SOGLIE QUANTITATIVE PER L'ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI.

Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili è altresì subordinata alla verifica dei quantitativi prodotti.

Le tariffe unitarie della tassa sono commisurate ai rispettivi coefficienti di produttività specifica, così come verranno definite dal Comune.

Esse verranno pertanto ricondotte alla casistica di produzione di rifiuti urbani determinata da situazioni che comportino una fruizione del pubblico servizio che deve trovare equo corrispettivo nella tassa e non dare luogo a scompensi nell'organizzazione e gestione.

Per tale motivo le soglie di produttività specifica sono definite sia in termini ponderali che volumetrici con la precisazione che sarà di volta in volta applicato il limite più restrittivo tra i due.

Le sopraindicate soglie di produttività saranno inoltre rapportate alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell'organizzazione del servizio comunale di smaltimento, per il quale non potrebbero essere accettati (e quindi assimilati ai rifiuti urbani) ingenti quantitativi di materiali di scarto conferiti con maggior frequenza.

I valori massimi di produttività specifica, per categorie, rilevati per le diverse attività, che danno luogo all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, verranno stabiliti all'adozione della nuova classificazione da deliberarsi nei limiti temporali di cui all'art. 79 comma due del D.Lgs. 507/1993.

L'assimilazione dei rifiuti prodotti entro il limite del valore di produttività specifica comporta in ogni caso l'assoggettabilità delle superfici di formazione all'obbligo di corresponsione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Per i valori di produzione superiori a quelli che verranno stabiliti per le rispettive categorie di attività, i rifiuti prodotti in eccedenza sono considerati rifiuti speciali e ciò comporta il loro smaltimento mediante conferimento a enti o imprese autorizzate a carico del produttore stesso.

E' vietato conferire i rifiuti eccedenti all'ordinario servizio di raccolta.

Resta ferma la possibilità di giungere all'assimilazione quali rifiuti urbani di tutti i rifiuti qualitativamente assimilabili, senza alcun limite di produttività.

Articolo 11

CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.

Ai sensi del punto 1.1 della Deliberazione Interministeriale 27.7.1984 e successive integrazioni, i rifiuti derivanti dai processi di lavorazione industriale devono intendersi speciali e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, restando conseguentemente a carico dei produttori l'onere del relativo smaltimento.

Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività produttive (laboratori di ricerca, magazzini materie prime e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli aree scoperte adibite a deposito ecc.) ai fini dell'assimilazione ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti ai precedenti Art. 8 e 10, ferme restando le norme di esclusione di cui all'art. 9.

Articolo 12

CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE.

Sono considerati a tutti gli effetti come Assimilati agli Urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, anche se il produttore, in considerazione dei quantitativi raccolti può decidere per essi forme differenziate di smaltimento (concimaia). Sono altresì da considerarsi Assimilati agli Urbani i rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione di macchine e mezzi d'opera impiegati nelle attività. I contenitori di fitofarmaci utilizzati nelle medesime attività assumono la classificazione di Rifiuti Urbani Pericolosi.

Articolo 13

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI AGLI URBANI.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della legge 833/1978:

- 1) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
- 2) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
- 3) rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti, provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- 4) altri rifiuti con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura.

Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani destinati ad accogliere le tipologie di rifiuti di cui ai n. 2, 3, 4 del presente articolo, valgono le disposizioni di cui al DM 26/6/2000 n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Articolo 14

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI E TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE.

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e con le tariffe che verranno adottate.

Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e operative dell'Ente gestore.

E' vietata la sottoscrizione di contratti con Ditte esterne di raccolta e smaltimento di Rifiuti rispondenti ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione agli Urbani.

Articolo 15

REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITÀ - ACCERTAMENTO.

In relazione alle procedure insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e quantità rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, le procedure di accertamento ai fini della classificazione o per l'esclusione dalla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali assimilati, verranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della tassa.

CAPO III PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Articolo 16

PRINCIPI GENERALI.

La gestione dei rifiuti da parte del Comune in regime di privativa si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla Legge N. 142/90 e dall'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge N. 142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La gestione del servizio si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 ed in particolare, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati agli Urbani, prodotti sul territorio del Comune si adegua alla Legge Regionale n. 18/99, al D.Lgs. 22/97 e rientra nel "Sistema Integrato" previsto dal Piano per la gestione dei rifiuti approvato dalla Regione Liguria il 29/2/2000.

Detto Sistema Integrato presuppone la "separazione" dei rifiuti in "flussi distinti" da destinare ai diversi "impianti esistenti" a seconda delle loro caratteristiche.

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e

plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;

- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo 17

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE.

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 5 (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti assimilati agli effetti dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- b) i residui della depurazione di acque di scarico urbane, come definiti al successivo Art. 19.

Articolo 18

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI.

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili (per tutte le fasi di smaltimento), le attività di conferimento secondo la definizione di cui all'art. 6, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nell'articolo seguente.

Il Conferimento dei Rifiuti

Modalità

Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei rifiuti dei Rifiuti Urbani ed assimilati:

1. Conferimento su strada, in punti predefiniti, dei rifiuti prodotti, all'interno di appositi sacchi (neri, trasparenti oppure opportunamente colorati a seconda delle scelte effettuate dall'Ente Gestore);
2. Contenitori su strada, posizionati in apposite piazzole, o presso negozi, o scuole, esercizi etc;
3. Piattaforme ecologiche

Contenitori su strada

I contenitori devono essere dislocati in apposite "Piazzole", cioè spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

I contenitori destinati a raccogliere i Rifiuti Urbani ed Assimilati, almeno per quanto concerne il flusso "Rifiuti misti", devono essere collocati, di regola, in area pubblica ad una distanza non superiore a m. 100 dalle utenze servite, a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento, corredato di mappa, da questo predisposto ed approvato dall'Assessorato competente. La localizzazione dei suddetti contenitori deve essere eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio.

Contenitori Dedicati

L'Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private;

L'Ente Gestore ha l'obbligo di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

1. In caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica.
2. In caso di produzioni di Rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.

Compostaggio domestico

Le utenze domestiche potranno stipulare con l'Amministrazione Comunale una convenzione secondo la quale quest'ultima provvede alla riduzione della tariffa condizionata all'effettivo riscontro dell'attività di trasformazione in proprio dei Rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost). Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle indicazioni tecniche che l'Ente Gestore predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa. Questa possibilità potrà altresì essere estesa ai "Condomini con annessa area verde".

Contenitori per "Raccolta per punti"

Vengono inoltre individuati, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere ecc.

Quanto sopra rientra nel programma di "Raccolta per punti" il cui calendario, insieme con la topologia dei punti previsti dovrà essere dettagliatamente definito nel Capitolato speciale reggente il servizio di igiene urbana comunale.

Piattaforma Ecologica

In aggiunta alle Isole ecologiche, è prevista una "Piattaforma Ecologica", la cui localizzazione terrà conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Il Gestore predisporrà nella Piattaforma Ecologica tutti i Contenitori specifici per ogni tipo di rifiuto per il quale viene effettuata la Raccolta Differenziata.

Il Produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del Produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi Contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto. Quando la Piattaforma è chiusa e/o non presidiata è vietato sia l'accesso che il conferimento dei rifiuti da parte degli Utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle vicinanze della piattaforma stessa.

Articolo 19

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE TOSSICI E NOCIVI.

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI:

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani per tutte le fasi di smaltimento, eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs 22/97 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI:

I rifiuti speciali ospedalieri provenienti da ospedali, case di cura e di riposo, laboratori di analisi e simili, si distinguono in ordine alla pericolosità crescente, in rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti non assimilabili agli urbani. Sono assimilabili agli urbani i rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie come precedentemente indicate all'art. 13. Gli altri rifiuti sono da considerare speciali, potenzialmente infetti; essi sono assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini del trattamento mediante incenerimento, con le prescrizioni di legge.

La raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi, e con l'uso di contenitori speciali e devono essere autorizzati.

Dovranno essere stipulate apposite convenzioni con gli enti incaricati dello smaltimento.

RIFIUTI INERTI:

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel 1° comma del paragrafo 4.2.3.1 della citata delibera 27.7.1984, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici cotti;
- i vetri di tutti i tipi;
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di tipo 2/A autorizzate o essere utilizzati come ricoprimento di discariche di altro tipo.

I rifiuti inerti provenienti dalle lavorazioni di fonderia possono, del pari, essere depositati nelle discariche autorizzate.

RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI:

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta appositamente istituiti a seguito dell'approvazione del piano regionale di smaltimento.

In carenza di tale piano potranno essere prese in considerazione le richieste presentate da privati che dimostrino di possedere i necessari requisiti, relative all'utilizzo in tal senso di aree a ciò destinate dal P.R.G.C.

I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

Tutte le operazioni relative al conferimento dei veicoli abbandonati dovranno conformarsi a quanto disposto nel DM 22/10/1999 n. 460.

RESIDUI DERIVANTI DALLA DEPURAZIONE DI ACQUE DI SCARICO URBANE:

Compete al Comune lo smaltimento dei residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti).

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI:

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi impianti o per la eventuale ristrutturazione indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

RIFIUTI CIMITERIALI:

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal Regolamento di polizia mortuaria in adeguamento al D.Lgs 22/97

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc. si applicano le disposizioni relative ai rifiuti solidi urbani.

Articolo 20

DIVIETI ED OBBLIGHI.

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ecc.

In caso di inadempienza il Sindaco dispone con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati - lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

Articolo 21

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione e il Ministero della Sanità.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

Articolo 22
DEFINIZIONE.

Il presente capo disciplina le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati agli urbani, come definiti ai precedenti Capi che si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Articolo 23
AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO.

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti.

Il servizio è pertanto, di fatto, attivato e garantito in tutta l'area urbana, intendendosi compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri duecento dai perimetri dell'area sopraindicata, come riportato nella planimetria che si allega sub A).

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi siti effettivamente all'interno dell'area entro la quale è espletato il servizio di raccolta, per i quali esiste il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetta ad uso di accesso pubblico).

Articolo 24
COMPETENZE DEL COMUNE.

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce peculiare competenza del Comune d'intesa eventualmente con la Ditta che gestisce il servizio.

Per questi fini il Comune:

- a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio con particolare riferimento a:
- rifiuti urbani interni
 - rifiuti urbani ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - rifiuti urbani ed assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero-riciclaggio;
 - rifiuti urbani pericolosi;
- b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e dieventuali indicazioni della stessa;

- d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione dei periodici interventi di lavaggio disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime.
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e mezzi operativi.

Articolo 25

COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI E MESSA A PUNTO DELLE PIAZZOLE.

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere collocati, di regola, a cura del Comune, in area pubblica, ad una distanza non superiore a metri cento dalle utenze servite.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

1) Per quanto riguarda il Codice della strada dovranno essere rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di cinque metri da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa due metri) tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati ai portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

2) Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile una distanza di circa metri cinque in orizzontale rispetto a:

- finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie.

3) Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di ordine pubblico ed inoltre:

- distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano ed altre fonti di materiali infiammabili;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle cabine telefoniche:

Il Comune o il Gestore del servizio, ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno delle aree private, esclusivamente nei seguenti casi:

1. in zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione degli stessi in area pubblica;
2. in caso di particolari eventuali articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole o spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di trasporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale come previsto dalla vigente normativa.

E' vietato agli utenti:

- ⊙ lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso cui potrà essere dato corso esclusivamente tramite il Gestore del servizio;
- ⊙ ribaltare o danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso;
- ⊙ Affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura o dimensione (manifesti, adesivi ecc.) fatto salvo quanto eventualmente autorizzato.

In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata,, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

Articolo 26

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI.

I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuna tipologia di rifiuto.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune.

ORARIO DI CONFERIMENTO:

dal 1° ottobre al 31 maggio

DALLE ORE 17 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO

dal 1° giugno al 30 settembre

DALLE ORE 21 ALLE 5 DEL MATTINO

SUCCESSIVO e

DALLE ORE 13 ALLE 14,30 esclusivamente nelle zone interessate dal doppio passaggio di raccolta

Gli esercizi ricettivi ed i locali di somministrazione alimenti dovranno munirsi di contenitori di loro proprietà; tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno dei propri locali, sempre in perfetto ordine e pulizia, ed essere depositati sulla pubblica strada alla chiusura del locale.

A) Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Il conferimento di questi rifiuti deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e sacchi.

Non possono essere conferiti insieme:

- i rifiuti urbani pericolosi;

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (tra cui rifiuti inerti, rifiuti infetti, parti di veicoli ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda dei Cassonetti di destinazione in conformità con le disposizioni riguardanti la Raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

È fatto divieto agli Utenti di lasciare, anche temporaneamente, il sacchetto dei Rifiuti sul pianerottolo o sulle scale o comunque locali ad uso condominiale. Pertanto detti rifiuti devono passare direttamente dal luogo in cui vengono prodotti ed accumulati al luogo di conferimento senza soste intermedie.

Il conferimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i sistemi ed i contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore.

Qualora il conferimento avvenga in contenitori stradali, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume, e gli Utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per prevenirne la dispersione.

Gli Utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo N. 23, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo N. 22/97.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli dei contenitori devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o **non completamente spento**;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi **meccanici di svuotamento**; rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/97;
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in, modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori che devono garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza dei mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

B) Rifiuti urbani interni ingombranti.

I rifiuti ingombranti e quelli derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili, devono essere conferiti ordinatamente negli appositi punti di raccolta e non possono essere abbandonati sul marciapiede, sulla sede stradale e comunque conferiti in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione.

Il conferimento dei Rifiuti ingombranti del tipo "Elettrodomestici" ed eventuali imballaggi, derivanti dall'acquisto di altri in sostituzione dei primi, deve essere preferibilmente effettuato al Rivenditore.

In difetto devono essere conferiti alla Piattaforma Ecologica oppure conferiti all'apposito servizio di "Ritiro su Chiamata", costituente articolazione dell'ordinario Servizio di Raccolta.

Se i Rifiuti di cui trattasi sono costituiti da potatura e sfalcio di giardini e simili devono essere conferiti in sacchi del peso massimo di 10 kg.

E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

C) Rifiuti urbani pericolosi:

I RUP, così come identificati dalla deliberazione 27.07.84 e successive modifiche ed integrazioni, sono oggetto di conferimento separato in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 dei D.L. 31.08.87, n. 361, convertito in modificazioni della L. 29.10.87, n. 441. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi:

- a. *Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo 'T' (Tossico) e/o "F" (infiammabile).* Vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori. Bombolette spray di ogni tipo: devono essere conferiti in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.
- b. *Oli minerali residui od esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori:* devono essere conferiti in appositi contenitori dotati di dispositivi di chiusura ermetica. Tali sostanze verranno consegnate dall'Ente Gestore al Consorzio Obbligatorio degli Oli Esausti.
- c. *Oli, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti,* provenienti sia dalle abitazioni private che da attività di ristorazione (pizzerie, friggitorie, ristoranti etc), se smaltiti come, effluenti, sono di grave impedimento alla fermentazione che avviene nei

depuratori. Tali sostanze vanno pertanto raccolte e conferite in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di dispositivi di chiusura ermetica.

- d. *Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, siringhe*: devono essere conferiti in appositi contenitori sistemati a cura dell'Ente Gestore presso le Farmacie, Ospedali, Corso di Cura, Laboratori. Per le siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale viene istituito un apposito servizio da parte del Gestore anche tramite le piattaforme ecologiche fisse e mobili
- e. *Pile*: devono essere conferite in appositi contenitori sistemati a cura del Gestore presso i rivenditori, lungo le strade o presso le piattaforme ecologiche fisse e mobili
- f. *Batterie*: devono essere conferite **esclusivamente** alle Piattaforme Ecologiche, fisse e mobili, per la raccolta differenziata di cui all'Art. 10 della L. R. 21/93 o presso i Rivenditori. Le batterie verranno consegnate dal Gestore (o dai Rivenditori) al Consorzio Obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT), istituito con Legge n. 475/88.
- g. *Lampade a scarica (neon) e tubi catodici*: devono essere conferiti **esclusivamente** nelle piattaforme ecologiche fisse e mobili
- h. *Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti*: devono essere conferiti al Rivenditore specializzato oppure direttamente alle Piattaforme Ecologiche per la raccolta differenziata fisse e mobili

Modalità di conferimento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o nei punti di accumulo specifici per accogliere Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani o destinati ad accogliere Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.

Tutti i Rifiuti Urbani Pericolosi devono essere conferiti nei contenitori specifici. Poichè alcuni di tali contenitori, per il loro contenuto, non possono essere lasciati incustoditi, i relativi RUP dovranno essere conferiti, a cura del produttore, direttamente alle Stazioni Ecologiche per la raccolta differenziata.

I contenitori di detersivi, candeggina, acidi, solventi di uso domestico possono essere conferiti ai Contenitori della raccolta differenziata della plastica, vetro etc. dopo accurata sciacquatura.

Sono da ritenersi Rifiuti Urbani Pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra indicate categorie che provengano da attività commerciali e di servizio o da attività agricole all'interno dell'area di espletamento del Servizio di Raccolta, o da attività artigiane (solventi, vernici, collanti), o da attività di ristorazione (oli, condimenti). I solventi ed i detersivi delle Lavanderie, le emulsioni dei Laboratori Fotografici, le melme di verniciatura e carrozzeria sono classificati Rifiuti Speciali e come tali debbono essere smaltiti attraverso contratti con Ditte specializzate.

Il Produttore deve depositare in Comune, presso l'Ufficio competente, la documentazione comprovante l'esistenza del contratto, i quantitativi smaltiti e gli estremi dell'autorizzazione allo smaltimento in possesso della Ditta smaltitrice.

D) Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero.

"Rifiuti omogenei" (Vetro, Carta etc)

E' obbligatorio il Conferimento Separato negli appositi Contenitori (o luoghi) situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche (Chioschi, bar etc) dei rifiuti qui di seguito elencati.

- (a) Vetro: deve essere conferito agli appositi contenitori
- (b) Carta e cartone: devono essere conferiti negli appositi contenitori, eventualmente a loro volta suddivisi per "qualità" della carta in uso (Tabulati, cartoni, quotidiani, rotocalchi etc)
- (c) Plastica: deve essere conferita tramite sacchetti in polietilene . E' a cura del Produttore la riduzione di volume dei contenitori di plastica mediante pressatura, arrotolamento etc. . .
- (d) Metalli: vanno conferiti negli appositi contenitori, eventualmente a loro volta suddivisi per tipo di metallo (lattine di alluminio e stagnola, acciaio etc).
- (e) Frazione umida: deve essere conferita negli appositi contenitori utilizzando appositi sacchi (eventualmente biodegradabili e/o trasparenti)

Sono da ritenersi Rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i Rifiuti Speciali Assimilati poiché, per loro stessa definizione, comprendono le categorie merceologiche elencate al precedente comma I.

I cassonetti e le campane per conferimento vetro, carta e metalli saranno collocati innanzitutto nelle normali piazzole destinate ad ospitare anche gli altri contenitori per rifiuti di tipo misto.

Tali piazzole saranno anche punto di conferimento **settimanale** dei contenitori in plastica, tramite l'apposito sacco di polietilene.

Saranno altresì collocati nelle immediate vicinanze degli edifici pubblici e/o ad uso pubblico (Municipio, Scuole, Stazione Fs, Impianti sportivi ecc.).

Verranno poi collocati presso i rivenditori di prodotti che generano quei tipi di rifiuti ed in prossimità di utenze particolari: chioschi, ecc.

Il Gestore, potrà decidere, sentito l'Ufficio Ambiente e l'Assessore competente, di modificare i criteri di separazione anche in relazione alle attrezzature disponibili (es. lattine di alluminio e vetro negli stessi contenitori etc.).

Articolo 27

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Capo viene effettuato entro il perimetro stabilito, con frequenza giornaliera e con le modalità di svolgimento a norma delle disposizioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 15.1.1994 n. 507.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta, a norma dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

Ove il servizio istituito ed attivato non venga svolto o venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari di cui al primo comma del presente articolo, si osservano le disposizioni dell'art. 59 del citato D.Lgs. 507/1993 e del regolamento per l'applicazione della tassa.

L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione.

In caso di raccolta a domicilio il Servizio può essere affidato, previo assenso del Comune, ad Enti ed Organizzazioni di Volontariato ed a Cooperative Sociali nell'ambito di convenzioni stipulate con il Gestore.

Articolo 28.

MODALITÀ DI RACCOLTA

Sono previsti i seguenti tipi di raccolta:

- a) Ordinaria: consiste nello svuotamento dei contenitori dei Rifiuti misti da effettuarsi in giorni ed orari prefissati attraverso il servizio "porta a porta" oppure con contenitori stradali;
- b) Differenziata: consiste nello svuotamento dei contenitori per Rifiuti omogenei (vetro, carta ecc.) e RUP, impiegando autocompattatori e/o automezzi diversi con l'obiettivo di ospitare e mantenere separati diversi tipi di rifiuti, con particolare riguardo alla sicurezza per quanto concerne i RUP;
- c) Per punti: asporto dei RUI posizionati in via provvisoria e temporanea (un giorno) in determinati punti del territorio comunale;
- d) Su chiamata: questo tipo di raccolta viene offerta sia alle utenze produttrici di rifiuti urbani ingombranti (vendita mobili ed elettrodomestici, gommisti ecc.), sia alle utenze con "contenitori dedicati", sia infine al privato che deve disfarsi di ingombranti e non ha mezzi per conferirli.

Articolo 29.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Servizio di raccolta dei Rifiuti prevede lo svuotamento e/o raccolta manuale dei contenitori di ogni tipo (includendo pertanto anche i sacchetti per estensione del termine "contenitore"), ovunque essi si trovino. Dovrà essere posta particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché per la nettezza del suolo attorno ai contenitori ed agli automezzi di raccolta.

Operazioni queste di competenza del personale preposto al servizio in parola, ogni qualvolta si effettua lo svuotamento di un contenitore.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate osservando scrupolosamente le norme igieniche e sanitarie, in modo che non possa derivarne nocimento alcuno alla salute pubblica.

Articolo 30.

ORARI DI RACCOLTA

Orari e frequenze dei vari tipi di raccolta per i vari tipi di rifiuti, fatte salve le esigenze di viabilità e di Contratto di lavoro, sono oggetto di accordi tra il Comune e il Gestore, pertanto questa materia viene delegata al Capitolato. In casi particolari l'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di richiedere interventi con frequenza diversa nonché l'immediato svuotamento dei contenitori che risultassero traboccanti, senza che questo costituisca pregiudizio o ritardo per l'espletamento dei restanti servizi.

Articolo 31

RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. Per alcune frazioni dei RSU il servizio viene attuato su

chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e, nel caso questa non esistesse, dovrà provvedere a posizionare i contenitori stessi - a sua esclusiva cura e responsabilità - poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e dovranno essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui l'amministrazione lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Articolo 32

RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON INGOMBRANTI

La raccolta indifferenziata dei rifiuti (anche denominati "frazione secca non recuperabile") può essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana oppure con il sistema dei contenitori stradali, preferibilmente contenitori condominiali.

La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo. In caso di raccolta

"porta a porta" i rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in sacchetti a perdere semi trasparenti di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Si rimanda al Capitolato speciale per l'espletamento del servizio di igiene urbana la definizione di zone, giorni ed orari in cui la Raccolta deve aver luogo.

Articolo 33

RACCOLTA DEI RESIDUI VEGETALI

La suddetta frazione, costituita da scarti di potatura e ramaglie dovrà essere conferita direttamente dall'utente presso la Piattaforma Ecologica.

Per maggiori quantità tale frazione potrà essere oggetto di raccolta a domicilio, essendo equiparata ad intervento di raccolta di RUI

Articolo 34

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO

La raccolta della frazione UMIDO degli RSU viene effettuata con il sistema "porta a porta" o "di prossimità" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il quarto giorno. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune, da conferirsi direttamente dal produttore, all'interno degli appositi cassonetti dedicati

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura.

Articolo 35

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDO E DEGLI SCARTI VEGETALI

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione umida e verde dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione dei compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 36

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI OMOGENEI (Vetro, Carta, Plastica, Lattine, Tessili e Stracci ecc.)

I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente, di norma uno ogni 200 abitanti, ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone
- essere mantenuti in costante efficienza.

Le indicazioni concernenti le frequenze di svuotamento dei contenitori delle raccolte differenziate verranno precisate nel Capitolato. Tali frequenze possono variare a seconda del periodo dell'anno, tuttavia si può mediamente ipotizzare quanto segue:

- a. Vetro e Alluminio: tutti i contenitori (campane e cassonetti) devono essere svuotate con frequenza settimanale o quando risultino colmi
- b. Carta e cartone: frequenza settimanale.
- c. Plastica: la raccolta dei sacchi dovrà essere eseguita con frequenza settimanale.

In particolari periodi dell'anno quali, ad esempio, quelli estivi, festività natalizie e pasquali, lo svuotamento dovrà essere intensificato a seconda delle necessità.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
- a collaborare con l'amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso.

Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

Articolo 37.

PIATTAFORMA ECOLOGICA

L'Amministrazione Comunale attiva la realizzazione di una Piattaforma Ecologica controllata da personale autorizzato per il conferimento delle varie frazioni degli RSU comprendendo inoltre la raccolta di rifiuti quali olii esausti di produzione domestica ed altri materiali il cui elenco verrà determinato in fase di predisposizione ed approvazione del progetto. La gestione della Piattaforma Ecologica, il soggetto gestore, le modalità di asporto dei rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa, compresa la eventuale soppressione di alcune raccolte "porta a porta" verranno regolati da apposito atto della Giunta Comunale. La dislocazione di tale centro, gli orari di **apertura e tutto quello che può essere utile per il funzionamento** verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

Articolo 38

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura dell'Ente gestore in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, oltre che nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base, studi medici.

i rifiuti pericolosi non precedentemente elencati, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso la Piattaforma Ecologica ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima mensile, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Per le siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale, è istituito un apposito servizio su chiamata presso il recapito del Gestore (numero verde) ovvero l'Ufficio Ambiente.

Articolo 39

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Con riferimento a quanto stabilito all'Art. 26, comma B), a proposito di conferimento dei RUI, la raccolta degli stessi avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Su chiamata da parte di utenze in genere (domestiche e non).
2. Conferimento diretto presso la Piattaforma Ecologica;

Il giorno concordato per la raccolta, il materiale dovrà essere consegnato dai cittadini all'esterno dell'abitazione, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;

E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Articolo 40

RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI DA CONTENITORI DEDICATI

Quelli piazzati all'interno delle attività in cui si producono Rifiuti Speciali Assimilati sono a tutti gli effetti contenitori per il conferimento dei rifiuti, con l'unica differenza che, anziché trovare posto nelle piazzole in strade, vie e piazze ecc. sono stati collocati in spazi interni e sono ad uso esclusivo di quelle attività (Contenitori dedicati).

La frequenza di svuotamento dei Contenitori dedicati verrà definita in base alla produzione di rifiuti dell'attività in questione. Sarà tuttavia disponibile un servizio su chiamata in grado di provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori colmi prima del giorno previsto per il passaggio.

Articolo 41

RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI

I contenitori del Cimitero dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuto.

Nelle festività ed in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori ed il formarsi di mucchi di fiori, e verde in genere attorno ad essi.

Articolo 42 *TRASPORTO.*

Il trasporto dei Rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione etc per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

Articolo 43 *TRATTAMENTO - SMALTIMENTO FINALE.*

Il trattamento dei rifiuti deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

Il Comune o la Ditta che gestisce lo smaltimento dei rifiuti deve servirsi di impianti debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. del D.Lgs. 22/97, nonché di eventuali disposizioni regionali in materia.

L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso di rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri in automezzi pesanti in vista del successivo trasporto alla discarica, dovrà ricevere le dovute autorizzazioni dall'Amministrazione Provinciale prima di diventare operativo.

Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale, così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

Lo Smaltimento finale dei Rifiuti di cui al presente Regolamento deve avvenire a mezzo appositi impianti autorizzati nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti sulla base di specifiche convenzioni e contratti che verranno concordate tra il Gestore dell'impianto ed il Comune.

Il Gestore può servirsi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 22/97, e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Articolo 44 *INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI ED ENERGIA.*

Il Comune d'intesa con la Ditta che gestisce il servizio di smaltimento promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi della vigente normativa;
- tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
- opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o di materiali ed energia.

Tali iniziative si applicano alle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- rifiuti urbani pericolosi;
- residui suscettibili di recupero o riutilizzo quali vetro, carta, lattine di metallo, plastica, oli vegetali, residui compostabili ecc.

Per i rifiuti e residui oggetto di riutilizzo come materie prime, si applicano le norme del D.M. 5.2.1998

La scelta della "destinazione" avrà sempre presente l'obiettivo del massimo risultato in termini di recupero sia materiale che energetico, e minimo impatto ambientale. Tale concetto e le eventuali iniziative che ne derivano da parte di Amministrazione ed Ente Gestore sono dettagliati in sede di Capitolato.

CAPO V NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 45

DEFINIZIONE.

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Il Servizio di nettezza Urbana comprende le seguenti operazioni:

1. Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze
2. Diserbo, opere di cantonieraggio
3. Pulizia, lavaggio aree mercatali
4. Pulizia cortili delle strutture comunali
5. Pulizia giardini, vasche, fontane, monumenti
6. Spazzamento e raccolta ramaglie e fogliame
7. Pulizia area attorno al Cimitero
8. Innaffiamento strade, piazze, vasi, fioriere, aiuole spartitraffico
9. Lavaggio portici, sottopassi
10. Pulizia, disinfezione latrine e vespasiani
11. Disinfestazioni
12. Pulizia griglie
13. Spurgo pozzetti
14. Deaffissione manifesti
15. Cancellazione scritte

Articolo 46

CRITERI PER LA RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO.

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono svolti dal Comune entro il perimetro come definito e con le modalità di cui ai precedenti articoli.

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono così definiti:

- le strade e le piazze (compresi portici, marciapiedi, aiuole spartitraffico, tazze delle alberature stradali) classificate come comunali;
- i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno di giardini o parchi comunali;
- le aree appositamente allestite per i mercati.

Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche comprese nel perimetro del territorio comunale.

- diserbo stradale;
- pulizia caditoie;
- svuotamento cestini;

Articolo 47

DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI.

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, materiali ingombranti, materiali pericolosi ecc.).

Articolo 48

CESTINI PORTARIFIUTI.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di pubblico uso, sono installati dal Comune appositi cestini a norma delle disposizioni emanate dall'Ufficio competente (Arredo Urbano). Detti cestini non potranno essere usati per il conferimento dei Rifiuti Urbani Interni.

E' inoltre vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 49

PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza previa diffida all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Qualora i responsabili non provvedano e l'accumulo dei rifiuti possa essere pregiudizievole per l'ambiente e l'igiene pubblica, il Sindaco emette specifica ordinanza diffidando i soggetti interessati a provvedere alla bonifica. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura del Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari dell'area od aree ove i Tecnici dell'A.S.L. ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale.

Articolo 50

PULIZIA DEI TERRENI AD USO AGRICOLO.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni ad uso agricolo, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Articolo 51
PULIZIA DEI MERCATI.

I concessionari ed occupanti di postuli di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in contenitori predisposti e gestiti dal Gestore. Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento Disciplina dei Commercio Ambulante eventualmente in vigore.

Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel Titolo 4 (Conferimento dei Rifiuti) a proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi

Articolo 52
AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area conterrà una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni dei padiglioni. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del Servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

Articolo 53
CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEAFFISSIONE MANIFESTI.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, ovvero deaffissioni di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza la pulizia è effettuata dal Gestore, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Articolo 54
OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni degli animali stessi.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto degli escrementi dalle aree stesse.

Articolo 55

ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI.

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Servizio di Polizia Municipale dovrà accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal Regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Articolo 56

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultano sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche sono tenuti a comunicare con preavviso di giorni quindici, la data di inizio dell'attività e il programma delle iniziative, indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, ed a provvedere, direttamente o attraverso accordi con il servizio alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori della manifestazione.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza, ed all'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati su area pubblica o concordata.

Identico comportamento devono tenere i titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, sia per quanto attiene alla comunicazione della data di inizio attività che alle modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.

Articolo 57

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA.

Rientrano inoltre tra i servizi comunali le seguenti attività:

- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione, taglio e/o irrorazione di diserbanti la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostanti;
- pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici;
- pulizia, su chiamata, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili;
- innaffiamento delle strade.

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei Servizi di Nettezza Urbana costituisce precipua competenza del Comune, il quale pertanto:

- a. Definisce le modalità di espletamento del Servizio in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali, turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio.
- b. Stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico, igienico-sanitario e di qualità delle prestazioni

Il Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti:

1. Provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi
2. Redige una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli Utenti.

Eventuali altre modifiche o integrazioni possono essere definite autonomamente dallo stesso Gestore purché non in contrasto con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.

Articolo 58

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI.

Le disposizioni del presente Capo si riferiscono esclusivamente ai rifiuti urbani interni prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta come in precedenza definito.

Articolo 59

OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO.

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento al più vicino contenitore di raccolta.

E' ammesso lo smaltimento in concimaie destinate all'accumulo dello stallatico ed alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Articolo 60

RIFIUTI PER I QUALI SIANO STATE ISTITUITE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta separata dovranno essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana o negli eventuali centri di conferimento attrezzati.

Articolo 61

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E CONTENITORI DI FITOFARMACI.

Anche per i rifiuti pericolosi che vengono originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del conferimento separato.

CAPO VII CONTROLLI E SANZIONI - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 62 CONTROLLI.

In attuazione del D.Lgs 22/97 la Provincia e l'ARPAL sono preposte al controllo dello Smaltimento dei rifiuti. Alla Provincia spetta altresì l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai Progetti approvati ed in generale sugli impianti e sulle attività di smaltimento dei rifiuti.

Sono altresì oggetto di valutazione qualitativa da parte della Provincia i rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali raccolti per ciascuna frazione.

A far tempo dall'istituzione dei Servizi di Raccolta Differenziata, la Polizia Municipale (Vigilanza Urbana) assicura la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei Rifiuti da parte dei Cittadini, con particolare riguardo all'obbligo del Conferimento separato dei Rifiuti Urbani Pericolosi.

La Polizia Municipale dovrà anche controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente Regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

I Produttori di Rifiuti Speciali che provvedono al loro smaltimento attraverso contratti con Ditte specializzate devono far pervenire al Comune copia del contratto per la convalida prima che qualsiasi operazione di smaltimento abbia inizio. Il contratto deve specificare, oltre alle generalità ed estremi di idoneità (iscrizione albi) della Ditta appaltatrice, quantità, qualità di rifiuti ed in particolare il ciclo di trattamento previsto ai fini del loro smaltimento finale o reimmissione in circolo.

Il Comune si riserva di controllare la rispondenza di tali estremi di idoneità, il ciclo di trattamento e la effettiva innocuità e destinazione dei rifiuti finali.

Articolo 63 SANZIONI.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo N. 22 del 5 febbraio 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 50 al n. 54 di detto decreto, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo 1, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana.

Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n°22, specifiche ipotesi sanzionatorie, da definirsi con ordinanza del Sindaco, colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie, con specifico riferimento alle seguenti ipotesi :

1. l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive di corsi d'acqua esternamente al perimetro dell'area di espletamento del servizio di spazzamento;
2. l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

Articolo 64

DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali vigenti.

Articolo 65

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO.

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione Comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

Prospetto delle Norme Sanzionatorie

Articolo del D.Lgs. 22/97	Descrizione	Minima €	Massima €
14	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo o Immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	200.000	1.200.000
43 - c. 2	Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU	200.000	1.200.000
44 - c. 1	Mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	200.000	1.200.000
Articolo del Regolamento	Descrizione	Minima €	Massima €
9 lett. a	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	50.000	500.000
9 lett. b	Esposizione di contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta	50.000	500.000
9 lett. c	Danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di raccolta	100.000	1.000.000
9 lett. d	Intralcio all'opera degli addetti al servizio	50.000	500.000
9 lett. e	Conferimento di materiali accesi o non completamente spenti	100.000	1.000.000
9 lett. i	Imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc)	50.000	500.000
8 lett. j	Spostamento dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti	50.000	500.000
8 lett. l	Smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura	100.000	1.000.000
8 lett. m	Abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	50.000	500.000
8 lett. g	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.	50.000	500.000
36 lett. a	Inserimento del vetro nei sacchetti per la raccolta ordinaria	200.000	1.200.000
72	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	50.000	500.000
69	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili	50.000	500.000
94	Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti	50.000	500.000